

Legge di Stabilità 2014 -

28 Ottobre 2013 Ore 00:00

Misure fiscali: quale obiettivo?

*di Fabio Ghiselli - Responsabile Servizio Fiscale di Italmobiliare S.p.A., Vice Presidente del CTF ANDAF*

Numerose sono le disposizioni di carattere tributario contenute nel Ddl di Stabilità per il 2014. Al di là dei contenuti specifici delle singole misure, qual è il disegno complessivo strategico in materia di imposizione che le supporta?

Se consideriamo che questo disegno di legge è stato presentato come il primo provvedimento che va oltre l’emergenza, oltre la necessità di trovare risorse per coprire “buchi” di bilancio, per assumere la funzione di provvedimento volto a contribuire e stimolare la crescita dell’economia, anche la valutazione dei singoli interventi dovrebbe essere condotta guardando al futuro, agli effetti concreti in grado di produrre e, in particolare, alla sussistenza di obiettivi di medio-lungo periodo che il legislatore intenderebbe perseguire.

Se, inoltre, consideriamo che il testo del provvedimento inviato al Senato presenta notevoli margini di indeterminatezza quanto alla sua veste definitiva (in Parlamento sarà oggetto di innumerevoli emendamenti) , una normale valutazione tecnica dei singoli contenuti appare abbastanza priva di significato concreto.

Si ritiene più soddisfacente rivolgere un commento sul senso di alcuni interventi e sulla presenza di un disegno strategico complessivo. In altre parole, la domanda che ci si pone è: qual è l’obiettivo che il legislatore intende raggiungere?

La prima sensazione che si ricava dalla lettura del provvedimento è che il legislatore sembra procedere ancora per tentativi, talvolta in contraddizione con le finalità che dichiara di voler perseguire, o per singoli interventi finalizzati a raggiungere risultati finanziari contingenti, di breve periodo. La perplessità che si manifesta, tuttavia, non impedisce di valutare adeguatamente taluni elementi positivi.

Se scendiamo nel dettaglio di alcune singole misure, ad esempio, l’art. 6, comma 3, lettera a) modifica l’art. 11, sostituendo il comma 4-*quater*, D.Lgs. n. 446/1997, e riproponendo, per il periodo d’imposta 2014 e per quelli successivi, la deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella misura massima di 15.000 euro. Misura introdotta nel 2005 e valida fino al periodo d’imposta 2008, seppur in misura maggiore.

Il comma 18 dello stesso articolo modifica l’art. 106 TUIR, disponendo, per gli enti creditizi e finanziari, la deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela in 5 anni e non più nell’ arco temporale di 18 anni, con la specificazione che le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili *ex lege* nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio, senza ulteriori indagini sulla sussistenza di (non si sapeva quali altri) elementi certi e precisi Se ciò appare equo e quasi dovuto, altrettanto non si può dire del medesimo intervento operato ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, se valutato alla luce della corrispondente disciplina prevista per le società commerciali in genere.

Per queste ultime, infatti, le svalutazioni e le perdite su crediti, indicate nell’art. 2425, comma 1, B), 10), lettera d) c.c. recante lo schema di conto economico, non sono deducibili ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 446/1997, nonostante tali crediti siano quelli nei confronti della clientela delle società commerciali. L’intervento, quindi, appare di tipo meramente agevolativo per le banche e le compagnie di assicurazione, poco giustificato in questo momento.

Di contro, appare significativa la disposizione che riconosce la sussistenza degli “elementi certi e precisi” nel caso di cancellazione dei crediti in bilancio operata in applicazione dei principi contabili, per tutti i soggetti, e non solo per quelli che redigono il bilancio in base ai principi IAS-IFRS, come prevede l’attuale testo normativo. Anche qui, tuttavia, non si capisce come mai, per le imprese non bancarie, non si sia introdotta la stessa modifica che ha interessato l’art. 106, e che prevede la deducibilità *ex lege* delle perdite su crediti derivanti da atti di cessione dei medesimi, mettendo fine a una inutile, quanto costosa, incertezza interpretativa.

Volgendo lo sguardo ad altre disposizioni in materia di fiscalità sul reddito personale, a fronte di un opportuno intervento volto ad incrementare le detrazioni sul reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 6, comma 1, sconcerta la previsione contenuta nell’art. 17, commi 2 e 3, di riduzione dal 19 al 18 e 17 per cento della misura della detrazione prevista per talune tipologie di oneri, indicati nell’art. 15 TUIR: tale misura appare antitetica rispetto alla necessaria riduzione del carico fiscale sul reddito di lavoro dipendente e, quindi, del “cuneo fiscale”, sia dal legame automatico con l’eventuale “incapacità” del legislatore di razionalizzare, entro il 31 gennaio 2014, l’intera disciplina degli oneri detraibili ai fini IRPEF e, da ultimo, con la previsione che tale intervento debba necessariamente assicurare maggiori entrate per l’erario.

Allo stato attuale di limitatezza delle risorse disponibili, tale “capacità” non può essere messa in discussione, ma non al fine di incrementare la tassazione effettiva sul reddito di lavoro dipendente, già pesantemente colpito , quanto al fine di concentrare la detraibilità su oneri a particolare rilevanza socio-assistenziale, previdenziale, e funzionali a garantire taluni principi costituzionali come quello di favorire la proprietà immobiliare.

Così come, del resto, appare non più procrastinabile un intervento volto a selezionare, nel novero di interventi agevolativi per le imprese, taluni anche inutili o del tutto inefficaci, quelli aventi maggiore efficacia per lo sviluppo dimensionale delle medesime, per l’internazionalizzazione e, quindi, per lo sviluppo economico.

Copyright © - Riproduzione riservata

